

STATUTO DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ COMUNISTA

Preambolo

Il Fronte della Gioventù Comunista è l'organizzazione rivoluzionaria dei giovani lavoratori, degli studenti, dei giovani senza lavoro, che lottano contro il capitalismo, per la costruzione della società socialista. Fa propria la storia del movimento operaio e l'esperienza del movimento comunista internazionale, trae insegnamento dal sacrificio e dallo spirito di dedizione che tanti giovani diedero alla Resistenza e dai loro ideali, nella lotta quotidiana per la costruzione di un'Italia libera e socialista. Promuove il coordinamento e l'unità delle forze comuniste a livello internazionale, a partire dalle organizzazioni giovanili. Si impegna nello sviluppo di relazioni con le organizzazioni giovanili comuniste di tutti i paesi e con le principali organizzazioni rivoluzionarie ed antimperialiste, nonché con le organizzazioni internazionali dei lavoratori, degli studenti e dei giovani che lottano per la costruzione del socialismo e la difesa dall'imperialismo. È antifascista e combatte ogni forma di razzismo e discriminazione. Educa i suoi militanti alla conoscenza della storia del movimento operaio, alla formazione politica marxista leninista, al lavoro quotidiano nella lotta per la conquista del socialismo.

Art.1 Adesione

Può iscriversi al Fronte della Gioventù Comunista ogni giovane di età compresa tra i 14 ed i 30 anni, che abbia effettuato il periodo di prova e che accetti il presente statuto e gli obiettivi delineati nel preambolo. È ammessa l'iscrizione sopra i 30 anni in deroga per i dirigenti e i quadri il cui ruolo viene considerato ancora attivo nello sviluppo complessivo dell'organizzazione dopo il compimento del 30esimo anno di età e in accordo con gli organismi dirigenti. L'iscrizione avviene su base individuale, in relazione al luogo di lavoro o di studio abituale del militante.

È incompatibile con l'adesione al Fronte della Gioventù Comunista l'iscrizione ad altre organizzazioni politiche, fatta eccezione per:

- l'iscrizione di militanti, residenti all'estero, ad organizzazioni giovanili comuniste con le quali esista un accordo per la reciprocità di iscrizione dei loro militanti residenti in Italia, se consentita dai loro statuti. L'iscrizione deve comunque essere approvata dagli organismi dirigenti;
- l'iscrizione a sindacati ed organizzazioni di massa in linea con quanto stabilito dagli organismi dirigenti e considerati compatibili con la linea politica e strategica dell'organizzazione;
- l'iscrizione a organizzazioni politiche con cui il FGC ha rapporti e indirizzi convergenti nella prospettiva della ricostruzione comunista, previa approvazione da parte degli organismi dirigenti nazionali.

In ogni caso resta fermo il diritto dell'organizzazione di rifiutare il tesseramento al richiedente, previo parere della commissione nazionale di garanzia e motivazione del rifiuto.

Il tesseramento ha come condizione lo svolgimento di un periodo di prova ordinario di tre mesi. In questo periodo l'aspirante militante del Fronte gode di tutti i diritti di un normale iscritto, ad eccezione del diritto di voto per i congressi nazionali e deve svolgere le stesse mansioni di un normale militante. In casi particolari e con motivazione la commissione nazionale di garanzia può decidere di aumentare il periodo di prova per un singolo o più aspiranti militanti.

Art.2 Diritti e doveri

Ogni iscritto ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione contribuendo all'elaborazione della linea politica e al dibattito politico interno all'organizzazione. Ha altresì diritto a partecipare alle assemblee di federazione, alle assemblee congressuali, alla formazione dei gruppi dirigenti con diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni iscritto può chiedere ai competenti organismi dirigenti chiarimenti in merito alla linea politica, alle direttive organizzative a questioni ideologiche di particolare rilevanza.

Ogni iscritto ha il dovere di partecipare attivamente attraverso la propria militanza alla vita dell'organizzazione, contribuire alle spese attraverso forme di autofinanziamento compatibilmente con le possibilità di ciascuno. Tutti i militanti dell'organizzazione hanno il dovere di partecipare alle iniziative di formazione, di leggere e discutere i documenti, le pubblicazioni dell'organizzazione, di studiare per migliorare la propria formazione politica ed ideologica; di svolgere iniziative di proselitismo nel proprio luogo di lavoro e di studio ed in ogni situazione possibile; di leggere e diffondere la linea politica dell'organizzazione, i suoi organi di informazione e teorici. Il militante ha il dovere di conformarsi alla decisione collettiva secondo il principio del centralismo democratico; di esercitare costruttivamente la critica e l'autocritica in modo da rafforzare la democrazia interna; di mantenere il riserbo circa le discussioni interne, diffondendo all'esterno solo quanto definitivamente approvato come linea ufficiale dell'organizzazione; di vigilare e difendere l'organizzazione in ogni sede. Sono espressamente vietate correnti e frazioni interne all'organizzazione.

Art.3 Cellule e sezioni

Ogni militante del Fronte della Gioventù Comunista è iscritto ad una cellula di lavoro in relazione al proprio luogo di lavoro o di studio, secondo le direttive generali dell'organizzazione. Nella propria scuola, facoltà o luogo di lavoro il giovane militante comunista contribuisce all'attività di propaganda ed agitazione. Ogni federazione istituisce sezioni, come base di azione e coordinamento del lavoro territoriale dell'organizzazione. La sezione deve contribuire autonomamente e secondo gli obiettivi generali ad attività di natura politica, culturale, ricreativa, volte alla progressiva conquista di radicamento

Art.4 Le federazioni provinciali

Sono costituite le federazioni provinciali dell'organizzazione. Ogni federazione designa un segretario e nomina, se lo ritiene opportuno, una segreteria provinciale in accordo con gli organismi dirigenti nazionali. L'assemblea provinciale dei militanti è l'organismo politico che decide, in relazione con la linea politica nazionale e le direttive organizzative, gli indirizzi politico organizzativi del lavoro provinciale. L'assemblea può fornire pareri, indicazioni, all'indirizzo dell'organizzazione nazionale in relazione ad ogni questione.

Art.5 Il congresso

Il congresso rappresenta il momento politico decisionale primario dell'organizzazione. Ad esso partecipano tutti i militanti nella discussione del documento politico e dei documenti eventualmente allegati, espletando il loro diritto alla partecipazione democratica e collegiale alla formazione della linea politica dell'organizzazione. Sulla base dei criteri stabiliti dalla segreteria nazionale sono delegati al congresso nazionale compagni in rappresentanza delle diverse federazioni, con pieno diritto di voto. Il congresso può articolare al suo interno commissioni per i diversi temi presenti, con particolare riguardo al documento politico, alle modifiche dello statuto e all'elezione degli organismi dirigenti. Elege il comitato centrale ed il presidente della commissione di garanzia.

Art.6 Il Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è l'organo politico di indirizzo nazionale. È eletto dal congresso nazionale a maggioranza ed è convocato di norma almeno una volta all'anno per stabilire i lineamenti politici ed organizzativi generali. I componenti sono eletti dal congresso nazionale su proposta della commissione organismi dirigenti del congresso. Elegge la commissione di garanzia, il tesoriere nazionale, il Segretario nazionale e su sua proposta la segreteria nazionale. Su proposta del Segretario il Comitato Centrale può autorizzare cooptazioni di membri nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro, sulla base di una valida motivazione politica organizzativa. Con il voto favorevole del CC il compagno nuovo eletto entra a dar parte a pieno titolo del Comitato Centrale. Le sedute del Comitato Centrale sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. La convocazione spetta al Segretario nazionale, in caso di assenza o impossibilità temporanea alla segreteria con votazione a maggioranza, o al di fuori dei casi ordinari ad un terzo dei membri del CC, con obbligo di motivazione. Il dibattito in via telematica nelle sedi interne dell'organizzazione ha valore di indirizzo generale, tra una riunione e l'altra del CC.

Art.7 Commissioni di lavoro

Il Comitato Centrale costituisce al suo interno commissioni di lavoro politiche ed organizzative secondo le disposizioni generali previste, ed in relazione ad obiettivi specifici dell'organizzazione. Il lavoro delle commissioni politiche del CC può essere coadiuvato da compagni non membri del comitato centrale, al fine di garantire una più ampia ripartizione dei compiti e una maggiore partecipazione al dibattito politico.

Art.8 La Segreteria nazionale

Su proposta del Segretario durante la prima riunione del CC, di norma convocata a margine dei lavori congressuali, il Comitato Centrale elegge la segreteria nazionale e la commissione nazionale di garanzia. La segreteria nazionale è l'organo esecutivo che dirige l'organizzazione tra una convocazione del CC e la successiva, è responsabile dell'attuazione delle linee politiche generali espressa dal congresso e dal comitato centrale. È convocata dal Segretario di norma con cadenza minima bimestrale. Il dibattito in via telematica nelle sedi interne dell'organizzazione ha valore di indirizzo consultivo.

Art.9 Modalità decisionali

L'attività degli organismi dirigenti è orientata alla costante ricerca della sintesi politica e dell'unità dell'organizzazione. Nei casi in cui espletati tali tentativi non si addivenga ad una comune valutazione, ad ogni livello ed istanza la votazione è espressa con voto palese per alzata di mano. Ciascun voto vale uno, indipendentemente dalla carica rivestita all'interno dell'organizzazione. Nel solo caso eventuale ed eccezionale, su questioni di particolare urgenza e gravità tali da non poter richiedere ulteriori discussioni, il voto del Segretario in caso di assoluta parità vale doppio.

Art.10 La commissione di Garanzia

È istituita la commissione nazionale di garanzia con il compito di vigilare sull'osservanza del presente statuto. La CNG è eletta all'interno del comitato centrale su proposta del segretario nazionale, ed è formata da tre membri di cui un presidente che è eletto dal congresso. La Commissione decide di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, nonché di eventuali contenziosi sorti a livello territoriale. In caso di particolare gravità d'intesa con la segreteria nazionale provvede al commissariamento di federazioni locali. La commissione di garanzia può riunirsi per via telematica e deve redigere verbale della riunione.

Art.11 Sanzioni disciplinari

In casi di particolare gravità o di reiterata infrazione di norme contenute nel presente statuto la CNG solo dopo aver esperito tutti i tentativi politici necessari ad evitarne la via disciplinare, previa convocazione dell'interessato, ed invito a chiarire la propria condotta, può emettere a suo insindacabile giudizio le seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo formale
- sospensione temporanea da incarichi direttivi
- sospensione temporanea dall'organizzazione
- espulsione.

Art.12 Autofinanziamento

Le risorse dell'organizzazione si basano sulle sottoscrizioni volontarie effettuate dai militanti al momento del tesseramento e dalle iniziative di autofinanziamento organizzate a livello locale e nazionale. Il responsabile dell'autofinanziamento è il tesoriere nazionale, che è membro di diritto della segreteria nazionale. La distribuzione delle risorse economiche dal livello nazionale alle federazioni locali è improntata al principio di solidarietà, per cui a ciascuno è chiesto in relazione alle sue possibilità e a ciascuno è dato in relazione alle proprie necessità. Ciascuna federazione risponde autonomamente delle proprie scelte economiche. Ulteriori indicazioni vengono stabilite dal regolamento finanziario.

Art.13 Simboli ed inni

Il simbolo del Fronte della Gioventù Comunista è la bandiera rossa con cerchio bianco, stella rossa e falce e martello bianca. Inni ufficiali dell'organizzazione sono Bandiera Rossa e l'Internazionale.

In occasione delle elezioni universitarie e studentesche o di qualsiasi competizione di carattere giovanile anche a livello territoriale il FGC utilizza il simbolo così descritto: *"falce e martello bianca su stella rossa con cerchio bianco come sfondo"*, unito eventualmente alla denominazione FGC graficamente inserita nel logo. La presentazione del simbolo per la partecipazione alle suddette elezioni da parte delle federazioni locali è autorizzata dalla segreteria nazionale.

Art.14 Rappresentanza e sede legale

La rappresentanza legale dell'Organizzazione spetta al Segretario Nazionale, che è autorizzato a stare in giudizio personalmente in nome e per conto dell'Organizzazione. Per tale ragione la sede legale dell'organizzazione è stabilita presso l'indirizzo di residenza del Segretario nazionale protempore in Roma, Via della Moletta n 9. La sede nazionale operativa è stabilita in Roma, Via dei Campani n 43.

Art.15 Disposizioni Finali

Il seguente statuto regola la vita del Fronte della Gioventù Comunista dal secondo al terzo Congresso e, in tale periodo, può esser modificato solo con votazione o con sottoscrizione superiore ai due terzi dei membri del Comitato Centrale.



Statuto approvato dal Comitato Centrale riunito in
seduta plenaria il 26/07/2020.